

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige

Ripartizione II

Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali



Autonome Region Trentino - Südtirol

Abteilung II

Örtliche Körperschaften, Vorsorge und Ordnungsbefugnisse

38122 TRENTO / TRIENT,
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461 201308 - Fax 0461 201310-201312
E-mail: ripaist@regione.taa.it
pec: : ripaist@pec.regione.taa.it

EL	LZ	PF	dp
----	----	----	----

OGGETTO nuovo regolamento regionale in materia
/
BETREFF: di indennità di carica e di gettoni di
presenza per gli amministratori locali
nel quinquennio 2020-2025.

CIRCOLARE N. 3/EL/2020

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
38122 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Piazza Silvius Magnago, 1
39100 BOLZANO

Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 23
38122 TRENTO

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Canonico Michael Gamper, 10
39100 BOLZANO

Alle Comunità
della provincia autonoma di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia autonoma di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni BIM
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2020, n. 7 è stato emanato il nuovo regolamento regionale “*Determinazione della misura e disciplina dell’indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2020-2025 (art. 67 e 68 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.)*.”

Il regolamento è stato pubblicato sul bollettino ufficiale n. 8 del 20 febbraio 2020, supplemento n. 3 ed è entrato in vigore il giorno 6 marzo 2020.

(<http://www.regione.taa.it/bur/pdf/I-II/2020/8/S3/S3082001.pdf>)

Il nuovo regolamento mantiene inalterato l’impianto di fondo e la disciplina del precedente regolamento regionale sulle indennità di carica per il quinquennio 2015-2020 (emanato con DPRReg. 9 aprile 2015 n. 63 e già illustrato con circolare n. 2/2015 cui si rinvia: http://www.regione.taa.it/moduli/1493_it_circolare%20n%20%2020_2015.pdf), con poche ma significative novità.

Il primo elemento di novità riguarda la **misura delle indennità**.

Com’è noto, l’articolo 19 della legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 aveva disposto che le indennità di carica degli amministratori locali stabilite nel DPRReg n. 4/L del 2010 fossero ridotte del 7%, a partire dal mese di aprile 2013. Le indennità così ridotte avrebbero dovuto rimanere immutate fino al secondo turno elettorale generale successivo all’entrata in vigore della LR n. 1/2013. La norma era poi confluita nell’articolo 68 del Codice degli enti locali.

Da ultimo, l’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 1 agosto 2019, n. 3 ha aggiunto un comma 2-*bis* al citato articolo 68 del CEL, stabilendo che a decorrere dal turno elettorale generale dell’anno 2020 alla misura delle indennità di carica **non si applichi più la riduzione del 7%**.

Si ritorna così alla misura stabilita dal DPRReg n. 4/L del 2010 (rispettivamente alla misura fissata con deliberazione della G.P. di Bolzano n. 2094/2010 per gli amministratori delle comunità comprensoriali ovvero a quella stabilita nelle successive leggi regionali istitutive di nuovi comuni derivanti da fusioni, senza la riduzione del 7 %).

Il nuovo regolamento inoltre ridetermina la misura dell’indennità di carica per tener conto delle **variazioni della fascia di appartenenza del comune** derivante da riclassificazione della sede segretariale o da variazione della popolazione residente al 31 dicembre 2018 rispetto a quanto era previsto dal DPRReg. n. 4/L del 2010 o dalle successive leggi regionali istitutive di nuovi comuni:

- in caso di passaggio in una fascia superiore viene attribuita l’indennità più bassa prevista per quella fascia;
- nel caso di passaggio in una fascia inferiore viene invece attribuita l’indennità più alta prevista per tale fascia.

Si richiama infine l’attenzione sull’articolo 23 relativo alla **decorrenza del nuovo regolamento**.

La disciplina contenuta nel nuovo regolamento si applica per i comuni interessati al rinnovo degli organi nel turno elettorale generale 2020 (158 su 166 Comuni della provincia di Trento e 113 su 116 Comuni della provincia di Bolzano):

- per i sindaci, i consiglieri comunali e circoscrizionali e per i consultori dei municipi, dalla data di proclamazione;
- per gli assessori comunali, dalla data di nomina (nei comuni della provincia di Trento) rispettivamente di elezione (per i comuni della provincia di Bolzano);

- per i presidenti dei consigli comunali e circoscrizionali e per i prosindaci del municipio, dalla data di elezione.

Per i pochi comuni non interessati dal turno elettorale generale del 2020 (in provincia di Trento: Altopiano della Vigolana, Borgo Valsugana, Garniga Terme, Folgaria, Levico Terme, Tenno, Terre d'Adige e Tione di Trento; in provincia di Bolzano: Campo di Trens, Nova Ponente e Sarentino) dal 1° giugno 2020, per i sindaci, gli assessori, i presidenti dei consigli comunali e i consiglieri comunali. Con il decreto del Presidente della Regione n. 23 di data 5 maggio 2020 (pubblicato sul bollettino ufficiale n. 20 del 14 maggio 2020) che entrerà in vigore il giorno 29 maggio 2020 tale decorrenza è stata spostata al primo giorno del mese successivo all'effettuazione del turno generale. Questo al fine di allineare tale decorrenza con il rinvio del turno generale disposto con decreto del Presidente della Regione 10 marzo 2020, n. 16.

Per gli organi delle unioni di comuni, delle associazioni di comuni, dei consorzi obbligatori di funzioni, dei consorzi-azienda, delle comunità della provincia di Trento e delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano, dalla data della prima elezione o nomina successiva al rinnovo generale delle rispettive amministrazioni comunali.

Le correlative disposizioni del "vecchio" regolamento sulle indennità di carica approvato con DPR n. 9 aprile 2015, n. 63 cesseranno di avere efficacia con le stesse decorrenze.

Pur essendo rimaste **estranee al Regolamento** sulle indennità di carica, si ritiene utile rammentare in questa sede due rilevanti modifiche al Codice degli enti locali che interesseranno lo *status* degli amministratori locali della nostra regione a partire dal turno elettorale generale dell'anno 2020.

PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER GLI AMMINISTRATORI LOCALI

L'articolo 3, comma 1, lettera d) della legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2020 (legge regionale 16 dicembre 2019, n. 8) ha inserito nel Codice degli enti locali il nuovo articolo 68-*bis* che istituisce la previdenza complementare per gli amministratori locali.

I sindaci, vicesindaci e assessori dei comuni, i presidenti delle comunità comprensoriali della provincia di Bolzano e delle comunità della provincia di Trento, nonché il Procurador del Comun General de Fascia che non siano lavoratori dipendenti o titolari di pensione diretta, a decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020, potranno costituirsi una pensione integrativa presso una delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e s.m. da loro scelta, attraverso il versamento di contributi mensili, in parte (8,8% dell'indennità di carica lorda mensile) a carico del relativo amministratore e in parte (24,2% dell'indennità di carica lorda mensile) a carico dell'ente locale. Dal contributo viene detratta la cifra forfetaria annuale versata dall'ente locale per quote mensili alla forma pensionistica presso la quale l'amministratore era iscritto o continua a essere iscritto alla data dell'incarico, ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL). La detrazione non può comunque superare la metà del contributo a carico dell'ente locale.

Gli amministratori locali che ricoprono contemporaneamente più di una carica, potranno costituirsi una pensione integrativa in relazione ad una sola tra le cariche ricoperte, da loro indicata.

Le disposizioni di attuazione che si rendessero necessarie in materia di previdenza complementare potranno essere emanate con apposito regolamento regionale.

INDENNITÀ DI FINE MANDATO

La lettera e) dello stesso articolo 3, comma 1, della già citata LR n. 8/2019 (collegata alla legge

regionale di stabilità 2020) ha inserito nel Codice degli enti locali l'articolo 68-ter (*Indennità di fine mandato*).

Ai soli **sindaci** che svolgano l'incarico **a tempo pieno** (anche nei comuni fino a 10.000 abitanti), ossia per almeno 1.200 ore/annue (al netto delle ore di permesso retribuito), viene attribuita a fine mandato, un'integrazione dell'indennità di carica pari all'importo di un'indennità di carica mensile spettante per ciascun anno di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori all'anno.

L'indennità di fine mandato spetta a condizione che il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi (fatti salvi i casi di fusione di comuni) e va commisurata all'indennità effettivamente corrisposta per ciascun anno di mandato.

Come si è detto, anche l'indennità di fine mandato trova applicazione a decorrere dal turno elettorale generale dell'anno 2020.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II
DIE LEITERIN DER ABTEILUNG II
Loretta Zanon
[firmato digitalmente]

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).

PF/